



SENTENZA - 258/2024

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Giovanni Comite Consigliere

Giuseppina Mignemi Consigliere

Marco Fratini Consigliere

Carola Corrado Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59416/R**

del registro di segreteria;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

regione Lombardia n. 109/2021 depositata il 1° aprile 2021;

promosso

dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la sezione

giurisdizionale regionale per la Lombardia,

-appellante-**contro****MONOPOLI Francesco**, nato a Ostuni il 3/2/1962 e residente in Cesate

(MI) via Dei Mille 23/C, c.f. MNPFNC62B03G187M, rappresentato e

difeso, dall'Avv. Luca Oronzo Francesco MARZIO del Foro di Brindisi,
c.f. MRZLRN61S29G187Q, PEC: marzio.luca@pec.it, domiciliato
presso lo studio sito in Ostuni (BR) via A. Diaz n. 65, fax 08311813967;

-appellato-

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 16 ottobre 2024, svolta con l'assistenza del
segretario, dr.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore Presidente Tammaro
Maiello, il Vice Procuratore Generale Cons. Attilio Beccia per la Procura
Generale della Corte dei conti nonché l'avv. Luca Oronzo Francesco
Marzio per il sig. Monopoli Francesco.

FATTO

Dall'esame della documentazione in atti si evince quanto segue.

1. Atto di citazione del 24 giugno 2019.

Con atto di citazione del 24 giugno 2009 notificato, la Procura erariale
per la regione Lombardia conveniva in giudizio il sig. **MONOPOLI**
Francesco per sentirlo condannare al pagamento della somma
complessiva di € **91.208,00** in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli a titolo di dolo e di occultamento doloso, oltre a rivalutazione
monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

In tale atto parte attrice contestava un duplice titolo di danno:

a) il danno da tangente:

pari all'ammontare dell'utilità ricevuta per come accertato dal giudice
penale anche con riferimento alla fattispecie di svincolo del sequestro del
veicolo a favore di trasgressori senza che l'amministrazione delle Dogane

e dei Monopoli abbia percepito alcun versamento attivo per sanzioni amministrative per un ammontare pari ad €. **51.398,00** al quale si aggiunge un importo del minor introito per casse erariali pari ad € **23.995,00** dato dalla differenza versata dai trasgressori a titolo di sanzione ridotta definita in via agevolata, somma che avrebbero dovuto versare in base al valore effettivo degli autoveicoli come corretto rispetto a quanto riepilogato nella nota l'agenzia delle Dogane di Varese n. 11472 del 2.12.2013 per un ammontare complessivo della voce di danno pari ad € **75.393,00;**

b) il danno all'immagine:

per lesione della reputazione anche internazionale dell' Agenzia delle Dogane commessa dal pubblico ufficiale infedele per un delitto proprio di natura funzionale per la somma pari ad € **15.815,00** tenuto conto della provvisoria per € 20.000,00 decurtata dall'importo versato in occasione del giudizio (penale) di primo grado (€ 10.000,00) e dell'importo versato ratealmente dal Monopoli (€ 15.113,00) integrato dei costi di ripristino del regolare servizio (€ 10.928,00) somma calcolata in via equitativa avuto riguardo alla reiterazione della condotta, alla gravità del comportamento infedele, all'intensità del dolo, al grado direttivo (Capo Area Contenzioso e Ricevitore Capo di fatto) rivestito dal Monopoli presso l' Ufficio doganale di Varese, allo *strepitus fori* che ne è derivato dall'eco mediatico (giornali della Provincia di Varese, della Prealpina e del Corriere Ticino allegati al processo penale), nonché alle spese per il ripristino della funzionalità amministrativa alle spese di audit interno (relazione ispettiva del 23.10.2010).

2. Il procedimento penale a carico di Monopoli Francesco.

L'azione di responsabilità veniva esercitata all'esito dell'esame degli atti del procedimento penale n. 1016/2009 a carico del medesimo sig. Monopoli Francesco.

All'epoca dei fatti, il predetto funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Varese - in occasione dell'esame delle pratiche relative alle autovetture immatricolate in Stato estero e sequestrate in sede amministrativa perché illegalmente introdotte in Italia - induceva i proprietari delle autovetture illegalmente introdotte in Italia a dare o promettere somme di denaro in contanti, non dovute, ai fini di una più rapida restituzione dei veicoli sequestrati.

Invero, le contestazioni della Procura erariale si fondano essenzialmente sugli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, sul rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Varese e sulle tre sentenze emesse del giudice penale:

- richiesta di rinvio a giudizio n.1016/2009 del 13.4.2011 della Procura della Repubblica di Varese;
- sentenza n.219/2013 del 15 aprile 2013 del GUP di Varese all'esito di giudizio abbreviato;
- sentenza n.408 del 20.1.2014 della Corte di appello di Milano che ha confermato le statuizioni civili, ridotto la pena detentiva e revocato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto d'impiego;
- sentenza n.33216/2015, del 14 luglio 2015 della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza n.408 del 20.1.2014 della Corte di appello di Milano.

2.1 Richiesta di rinvio a giudizio n.1016/2009 del 13.4.2011

Con la richiesta di rinvio a giudizio n.1016/2009 del 13.4.2011 della Procura della Repubblica di Varese, il Monopoli Francesco “veniva imputato del reato p. e p. dagli artt.81 cpv , 317 c.p., perché nella sua qualità di funzionario dell'agenzia delle Dogane di Varese con mansioni di ricevitore capo con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in occasione dell'esame delle pratiche relative alle autovetture immatricolate in stato estero e sequestrate in sede amministrativa perché introdotte in Italia in violazione la legge n. 1163 del 27/10/1957, che ratifica la convenzione internazionale di New York del 4 giugno 1954, abusando di detta qualità e funzione **induceva i proprietari di autovetture a promettere e dare somme di denaro non dovute.**

In particolare, prospettava ai proprietari, ai loro rappresentanti, indicati specificamente in atti, che richiedevano il dissequestro dell'autovettura, la possibilità che dopo il pagamento della sanzione prima dell'effettiva restituzione dell'autoveicolo trascorresse un tempo imprecisato anche di più mesi, ponendo l'alternativa di versare una determinata somma in contanti e senza ricevuta ed ottenere così l'auto al massimo in qualche giorno.

In tal modo induceva le persone ivi elencate (n.31) a consegnare una somma per la quale non rilasciava ricevute a fronte della quale versava nelle casse della dogana un importo inferiore che registrava in contabilità... per un totale di denari indebitamente ricevuti e non versati pari ad € 57.238,00”.

2.2 Sentenza del Tribunale di Varese n.219/13 del 15 aprile 2013.

Il giudice penale, con sentenza n.219/2013 del 15.4.2013, ritenuta la responsabilità dell'imputato Monopoli Francesco per reati di cui all'articolo 81 cpv 319 quater c.p., così riqualificati tutti i fatti indicati nel campo di imputazione:

- condannava il Monopoli Francesco alla pena di anni tre di reclusione;
- dichiarava l'estinzione del rapporto d'impiego;
- condannava il medesimo al pagamento delle spese processuali;
- condannava il Monopoli Francesco a risarcire all'Agenzia delle Dogane il danno, rimettendone la quantificazione al giudice competente, riconoscendo alla parte civile una provvisoria di € 20.000,00 avendo il Monopoli versato la somma di € 10.000,00 a fronte della richiesta dell'Avvocatura dello Stato di € 30.000,00.

2.3 Sentenza della Corte di appello di Milano n.408/2014.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 408 del 20 gennaio 2014, visto l'articolo 605 c.p. in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Varese del 09.04.2013, appellata dal Monopoli Francesco,

- riduceva la pena inflitta ad anni due e mesi dieci di reclusione;
- revocava la pena accessoria dell'estinzione del rapporto lavoro;
- condannava l'appellante alla rifusione delle spese liquidate in complessivi € 1.440,00, con conferma nel resto.

2.4 Sentenza della Corte di cassazione n.33216/2015.

Infine, con sentenza n.33216/2015 del 14 luglio 2015 la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso del Monopoli Francesco avverso la sentenza n.408 del 20.1.2014 della Corte di appello di Milano.

3. Costituzione in mora di Monopoli Francesco.

L'amministrazione danneggiata per conseguire il risarcimento del danno patito, anche ai fini interruttivi della prescrizione, emanava ordinanza di ingiunzione pari all'importo riconosciuto a titolo di provvisoria per la somma di € 20.000,00 , oltre spese di procedimento, costituendo in mora il sig. Monopoli Francesco con nota n.11/R.R.I. del 29 gennaio 2014, per la somma complessiva di € 136.279,00 oltre interessi maturati e maturandi nonché il provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art.69 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440 con atto del 15 maggio 2018, ottenendo il vincolo esclusivamente sull'importo di € 4.912,00 dovuta a titolo di un quinto dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto maturata dal citato funzionario.

4. Versamenti del Monopoli Francesco.

Il Monopoli Francesco, oltre il versamento spontaneo di € 10.000,00, compiuto nell'imminenza dell'udienza preliminare del giudizio penale di primo grado, al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio, ottemperava parzialmente a reintegrare il danno non patrimoniale perpetrato, versando ratealmente la somma di € 15.133,90 all'esito di notifica della cartella di pagamento n.06820140088248378, emessa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza sulla provvisoria accertata dal giudice penale in primo grado.

Nella citazione (pag.7) si precisava che: *“non risulta invece che il convenuto abbia risarcito alcunché del danno patrimoniale per la consumata concussione e per il danno da disservizio che ne è conseguito all'amministrazione di appartenenza”*.

5. Decreto n.2/2019 di sequestro del 10 aprile 2019.

Su richiesta della Procura erariale, con decreto n. 2/2019, il Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia autorizzava il sequestro conservativo nei confronti di Monopoli Francesco, fino alla concorrenza di € 145.351,00:

a) sulle somme erogabili al medesimo a titolo di TFS a cura dell'INPS di Milano;

b) sull'immobile sito nel comune di Cesate, alla via dei Mille, n.23/c, iscritto al NCEU al foglio 20, particella 238, sub. 8, categoria A3, limitatamente alla quota della metà, pro-indiviso con il coniuge in regime di comunione legale.

Di poi, il sequestro conservativo, di cui al decreto n. 2/2019, veniva confermato con l'ordinanza n.32/19 del 4 giugno 2019 emessa dal giudice designato della sezione territoriale per la regione Lombardia.

6. I danni contestati nell'atto di citazione del 24 giugno 2019.

La Procura erariale, ritenendo sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, per veder riconosciuto il pregiudizio arrecato all'erario, nell'atto di citazione del 24.6.2019 contestava un:

- **danno patrimoniale** (*utilitas* da tangente e minor introiti riversati all'Agenzia per omessa applicazione della corretta sanzione pecuniaria in forma agevolata);
- **danno all'immagine**, patito dalla P.A, in relazione ai comportamenti del Monopoli per la lesione al decoro e al prestigio dell'Agenzia delle Dogane che hanno determinato la perdita di credibilità e di affidabilità dell'amministrazione territoriale presso i cittadini.

L'ammontare del danno erariale contestato dalla Procura contabile, sia a titolo di danno patrimoniale (*utilitas* da tangente e minor introiti riversati all'Agenzia per omessa applicazione di corretta sanzione pecuniaria in forma agevolata) che a titolo di danno all'immagine veniva quantificato in complessivi € 91.208,00 (€ novantunomiladuecentotto/00) quale risarcimento, con conversione del sequestro conservativo in pignoramento entro i limiti della condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 686 del codice di procedura civile, richiamato dall'art. 80 del codice di giustizia contabile.

7. Conclusioni orali della Procura all'udienza del 3 febbraio 2021.

Nelle conclusioni illustrate all'udienza del 3.2.2021 innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia, il rappresentante della Procura erariale evidenziava che:

- il calcolo analitico sul danno da tangente cagionato all'Amministrazione doganale, si basa sulle informazioni testimoniali rese dai proprietari o dai rappresentanti legali dei veicoli sequestrati, che hanno indicato le somme richieste dal Monopoli in contanti (all. da 1 a 4); basta scorrere le s.i.t. acquisite dalla Guardia di Finanza di Gaggiolo (VA) per verificare le richieste estorsive cui i privati erano sottoposti, al fine di ottenere un celere dissequestro del veicolo, evitando, in qualche caso, la contestazione del contrabbando doganale.
- Le modalità di acquisizione dei proventi illeciti sono illustrate con dovizia di particolare alle pagg. da 3 a 5 dell'atto di citazione, peraltro riprese dalle motivazioni delle sentenze di condanna confermate della richiesta di rinvio a giudizio (all.5, all.6).

- Il giudice penale non ha liquidato il danno da tangente, ma ha solo concesso una provvisoria esecutiva per il danno all'immagine, anche se l'accertamento penale ha indicato il metodo per addivenire in concreto alla determinazione del danno.

Ad avviso della Procura erariale **il danno da tangente** si compone di due elementi:

- ❖ **il primo** consiste nella percezione di somme indebite in contanti direttamente nelle mani del funzionario infedele a titolo di remunerazione per l'accelerazione della pratica o quale scorporo di maggiore sanzione finalisticamente tesa a evitare il sequestro del veicolo;
- ❖ **il secondo** nel mancato introito per contestazione di sanzioni doganali ridotte, funzionali a svincolare celermente il veicolo e ad evitare la contestazione penale per frode doganale.

7.1 Quantificazione del danno da tangente all'udienza del 3.2.2021.

Pertanto, la Procura erariale, nelle conclusioni orali del 3.2.2021 confermava il danno complessivo da tangente in **€ 75.393,00** di cui:

- ❖ **€ 51.398,00** per la percezione di somme indebite in contanti direttamente nelle mani del funzionario infedele a titolo di remunerazione per l'accelerazione della pratica o quale scorporo di maggiore sanzione finalisticamente tesa a evitare il sequestro del veicolo. Tale importo è in riduzione rispetto a quella indicata nel capo d'imputazione (€ 57.238,00), e deriva dal calcolo complessivo dato dalla somma delle singole utilità ottenute nei 31 episodi contestati nel capo d'imputazione, ridotti a 26 a seguito di controllo incrociato con

il *file excel* trasmesso dalle Dogane unitamente alle verifiche ispettive compiute su 74 posizioni (all.9).

Tali utilità sono la risultante delle somme consegnate in contanti dai proprietari o possessori dei veicoli direttamente nelle mani del Monopoli, il quale consegnava, a sua volta, una matrice di pagamento per le sanzioni recanti importi minori di quelli dovuti dal contravventore, intascando la differenza;

❖ **€ 23.995,00** per mancato introito per contestazione di sanzioni doganali ridotte, funzionali a svincolare celermente il veicolo e ad evitare la contestazione penale per frode doganale.

I calcoli delle sanzioni in riduzione operate dal funzionario infedele è pari a € 180.780,00 definibili in via agevolata con il pagamento di $\frac{1}{4}$ della sanzione, pari ad € 45.195,00 ai quali vanno detratti gli importi in concreto applicati dal Monopoli pari ad € 21.200,00, il tutto per un minore introito di € 23.995,00.

Le verifiche sulla fittizia riduzione del valore dell'autoveicolo sono state compiute dall'AADDGG in base al reale valore del bene calcolato in relazione alle condizioni, alla data di immatricolazione, al chilometraggio percorso e alla stima di riviste specializzate (ad es. Quattroruote). La metodologia delle stime effettuate dall'amministrazione doganale non è stata contestata dal convenuto.

7.2 Rideterminazione del danno all'immagine all'udienza del 3.2.2021.

La Procura erariale osserva che il convenuto non contesta l'*an*, ma il *quantum*. I fatti sono antecedenti alla novella legislativa di cui all'art. 1 comma 62 della legge 190/2012.

L'atto di citazione si è basato sulla provvisoria pari a € 30.000,00 determinata in sede penale, di cui € 10.000,00 già versati per ottenere una riduzione di pena e all'epoca € 15.113,00 versati sino all'allora aggiornata rateizzazione con l'Agente della Riscossione.

Inoltre, quale somma ulteriore ritenuta intimamente connessa con il danno all'immagine, data dai costi di ripristino del servizio pregiudicato dalle condotte riprovevoli del reo, l'importo di € 10.928,00 è stato analiticamente documentato in base al costo orario del personale succedutosi nelle verifiche idonee a riqualificare il buon nome dell'amministrazione delle Dogane (all.9 nota del 4/12/2013).

Con riferimento a tale ultima posta di danno, la giurisprudenza oscilla, nell'accertarne la qualificazione, fra il danno da disservizio e il costo di ripristino della reputazione pregiudicata dalla condotta infedele a seconda che il danno all'immagine sia considerato quale danno evento o quale danno conseguenza. Tale posta di danno corrisponde ai calcoli analitici rappresentati dall'Agenzia delle Dogane di Varese e non smentiti né contestati dal convenuto.

Tuttavia, ad avviso della Procura erariale è da recepire la riduzione del danno, peraltro già anticipata in sede di citazione, per il sopravvenuto e progressivo pagamento rateale (all. 8 della comparsa di risposta).

Infatti, sulla base delle copie dei versamenti prodotti (66 rate), interrotte in data 27.8.2020, il convenuto risulta aver versato ulteriori € 7.083,87 rispetto all'ammontare indicato in atti (15.113,00) raggiungendo nell'attualità la somma di € 22.196,87. Devono scomputarsi dal danno complessivo contestato in citazione tali esborsi *medio tempore* intercorsi.

7.3 Rideterminazione danno complessivo all'udienza del 3.2.2021.

Pertanto, in base agli ulteriori esborsi medio tempore effettuati dal Monopoli, pari a € 7.083,87 rispetto all'ammontare indicato in atti (€ 15.113,00), la Procura ha rideterminato il danno complessivo contestato in citazione nel minor importo di **€ 84.124,13** rispetto all'originaria richiesta di € 91.208,00 contenuta nell'atto di citazione del 24.6.2019.

8. Sentenza n. 109/2021 della Sezione territoriale per la Lombardia.

La Sezione giurisdizionale nella Corte dei conti per la regione Lombardia con la sentenza n. 109/2021, depositata il 1.4.2021, nell' accogliere parzialmente la richiesta di parte attrice, ha condannato il dr. Monopoli Francesco al pagamento complessivo di **€ 34.923,00** in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; somma maggiorata della rivalutazione dal 12.11.2009 (data dell'ultima contestazione penale) sino alla data del deposito della sentenza oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al saldo.

Nel contempo, ha convertito il sequestro conservativo in pignoramento sulla quota indivisa dell'immobile e sulle somme erogabili a titolo di trattamento di fine servizio a cura dell'INPS di Milano, già sottoposti a vincolo ai sensi degli art. 80 c.g.c. oltre al pagamento delle spese di giudizio.

Nella sentenza n.109/2021 il Collegio di prime cure precisava che l'azione risarcitoria, esercitata dalla Procura erariale a carico del dr. Monopoli Francesco, si riferiva alla richiesta iniziale di risarcimento di un danno erariale pari alla somma complessiva di **€ 91.208,00** così ripartita:

a) danno da tangente, per complessivi € 75.393,00 di cui:

- € 51.398,00 pari all'ammontare dell'utilità ricevuta per come accertato dal giudice penale, anche con riferimento a n.14 fattispecie di svincolo del sequestro del veicolo a favore dei trasgressori senza che l'amministrazione delle Dogane abbia percepito alcun versamento a titolo di sanzione amministrativa;
- € 23.995,00 quale importo del minor introito per le casse erariali dato dalla differenza versata dai trasgressori a titolo di sanzione ridotta definita in via agevolata e la somma che avrebbero dovuto versare in base al valore effettivo degli autoveicoli, come corretto rispetto a quanto riepilogato nella nota Agenzia Dogane di Varese n.11472 del 2.12.2013;

b) danno all'immagine per € 15.815,00:

quale lesione della reputazione anche internazionale dell'Agenzia delle Dogane, per l'importo di € 20.000,00 calcolato in via provvisoria dal giudice penale con la sentenza di primo grado (al netto dell'importo di € 10.000,00 già versato dal convenuto nel giudizio penale di primo grado), integrato dei costi di ripristino del regolare servizio (€ 10.928,00), così come indicati nella nota prot. 280/Ris del 4.12.2013 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e detratto quanto già pagato dal convenuto al momento del deposito della citazione del 24 giugno 2019.

Poiché il Monopoli aveva già versato l'importo di € 22.196,87 a definizione della cartella n. 068 2014 00882483 78, ha raggiunto l'importo di € 22.196,87.

Pertanto, il PM in udienza, avendo chiesto di scomputare dal danno complessivo contestato in citazione, gli esborsi effettuati nelle more dal Monopoli riduceva il danno erariale complessivo al medesimo contestato e addebitato da € 91.208,00 a € **84.124,13**.

8.1 La sussistenza della responsabilità di Monopoli Francesco.

Circa la condotta foriera di danno e la sua ascrivibilità al Monopoli Francesco, il Collegio di prime cure evidenziava l'incontestabilità dei fatti accertati in sede penale, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nell'ambito del giudizio contabile, in ordine:

- alla loro sussistenza;
- all' illiceità penale ed attribuzione dei medesimi all'imputato condannato penalmente con sentenza passata in giudicato.
- alla sussistenza dell'elemento psicologico del dolo in capo al convenuto, desumibile dalla condotta del medesimo convenuto e non contestato dalla sua difesa.

8.2 Sul danno da tangente primo elemento a Monopoli Francesco.

Ad avviso del giudice di prime cure l'unico punto su cui vi era contrasto tra le parti riguardava *l'an e il quantum* del danno contestato.

Circa la risarcibilità della voce di danno di cui alla lettera **a)** che parte attrice in citazione indica quale **danno da tangente**, (primo elemento) il Collegio osserva che:

❖ *il “danno da tangente”, non è automaticamente riscontrabile ogni qual volta un agente pubblico riscuota una tangente per agire “contra legem”, occorrendo anche che da questa vicenda scaturisca una lesione del patrimonio pubblico (come avviene, nel caso della*

traslazione del costo della tangente sul prezzo dell'appalto che l'imprenditore si sia aggiudicato grazie, al pagamento della tangente);

❖ secondo la giurisprudenza contabile, infatti, ... *“l'indebita ricezione di somme da parte del dipendente corrotto può rilevare quale danno erariale (sub specie di danno da tangente ...) solo se la medesima si traduce in un maggior costo per l'Amministrazione (es. maggior costo dell'opera commissionata o della prestazione richiesta, in ragione del maggior onere sopportato dall'imprenditore per somme corrisposte al funzionario infedele per ottenere favoritismi”*; Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, 12.2.2018, n. 28; id., Sez. I, 26.10.2017, n. 428 e 17.3.2017, n.74) *ovvero in una minore entrata per l'Amministrazione (es., somme non pagate dall'imprenditore per effetto dei controlli omessi a suo carico a fronte delle somme corrisposte al funzionario infedele; in termini, Corte Conti, Sez. giur. Piemonte, 22.2.2018, n. 14”* cfr. Sezione Toscana, n. 106/2020).

❖ *la dimostrazione della percezione, da parte del pubblico dipendente, di talune somme a titolo di tangente (alias, corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio), non equivale a dimostrazione automatica del danno erariale, necessitando la relativa sussistenza di autonoma prova* (Corte conti, Sez. I, 7.11.2018, n. 420).

Pertanto, il giudice di prime cure ha statuito che:

- *“non può, pertanto, trovare accoglimento la voce di danno pari ad € 51.398,00, corrispondente all'ammontare delle utilità ricevute in contanti dai proprietari o possessori dei veicoli direttamente nelle mani del Monopoli;*

- *in quanto non vi è la prova circa un'automatica corrispondenza tra somme percepite illecitamente dal convenuto e minori introiti da sanzioni amministrative non incamerate dall'amministrazione delle Dogane.*

Al riguardo, nella sentenza n. 109/2021 si rimarca che:

- *“il giudice penale (v. pagg. 14-16 della sentenza di primo grado) ha ben chiarito come il dissequestro dei veicoli non fosse in alcun modo collegato al pagamento di una sanzione;*
- *le somme riscosse dall'imputato al dichiarato fine di agevolare la restituzione delle vetture ai proprietari erano rappresentate agli interessati come tali (cioè, appunto, come sanzioni) al solo scopo di mascherare, in maniera più o meno efficace, la natura illecita delle dazioni, che costituivano il compenso del funzionario infedele per “sveltire” le relative pratiche burocratiche”.*

8.3 Danni addebitati dal giudice di prime cure a Monopoli Francesco.

La Sezione territoriale per la Lombardia con sentenza n.109/2021 ha riconosciuto e addebitato al convenuto Monopoli la minor voce di danno (sempre ricompresa nella voce di danno da tangente, secondo elemento) di **€ 23.995,00**, pari alla differenza versata dai trasgressori a titolo di sanzione ridotta, definita in via agevolata e la somma che avrebbero dovuto versare in base al valore effettivo degli autoveicoli, come corretto rispetto a quanto riepilogato nella nota n.11472 del 2.12.2013 dell'Agenzia delle Dogane di Varese.

Il Collegio, invece, ha respinto l'eccezione della difesa, secondo la quale il valore dei veicoli non sarebbe stato calcolato in maniera accurata,

poiché non si sarebbe tenuto conto dell'effettivo stato di usura dei veicoli stessi, avendone l'amministrazione determinato il valore sulla base delle riviste di settore e, pertanto, secondo la difesa, la stima su cui si basa il danno non sarebbe stata attendibile.

Invero, il giudice di prime cure evidenzia che appare scontata la considerazione che l'unico modo di valutare correttamente un autoveicolo usato, è proprio quello di rifarsi alle valutazioni riportate nelle riviste specializzate, le quali forniscono valori medi che tengono conto dell'usura normale di un autoveicolo e che costituiscono l'unico strumento utile al fine di elaborare, con un sufficiente grado di attendibilità, una valutazione media di un mezzo automobilistico.

Con riferimento alla risarcibilità della voce di danno di cui alla **lettera b)** che la citazione qualifica come **danno all'immagine** per lesione della reputazione anche internazionale dell'Agenzia delle Dogane, sussiste la lesione all'immagine arrecata alla P.A per effetto delle condotte tenute dal convenuto Monopoli Francesco.

Nei confronti del medesimo Monopoli Francesco, è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per una pluralità di episodi illeciti integranti svariati reati (propri e "comuni") ai danni della Pubblica Amministrazione.

Nell'atto di citazione veniva quantificato il danno all'immagine per lesione della reputazione anche internazionale dell'Agenzia delle Dogane, tenendo conto della somma di € 20.000,00 calcolato in via provvisoria dal giudice penale con la sentenza di primo grado del Tribunale di Varese (GUP) n.219/13 del 15 aprile 2013.

Tale somma è stata calcolata al netto dell'importo di € 10.000,00 già versato dal convenuto in occasione del giudizio penale di primo grado.

Orbene, il Collegio di prime cure ha osservato che **la liquidazione del danno all'immagine** effettuata dal giudice penale nella sentenza n.219/13 del Tribunale di Varese, a dispetto del termine usato di provvisoria, **appare essere definitiva**, essendo stata qualificata come "*provvisoria*", solo perché essa ricomprendeva anche il danno patrimoniale, non liquidato, a differenza di quello all'immagine quantificato nell'importo di € 20.000,00.

In proposito, si osservava che, a pag. 18 della sentenza di primo grado, il giudice penale ha testualmente affermato che **il danno non patrimoniale è già suscettibile di liquidazione integrale.**

Peraltro, a fronte della sentenza citata, l'amministrazione delle Dogane, provvedeva ad emettere l'ordinanza ingiunzione per l'importo sopra riportato, richiamando proprio la citata sentenza del giudice penale.

Poiché risultava che il dr. Monopoli aveva già versato l'importo di € 22.196,87, a definizione della cartella n. 068 2014 00882483 78, ancora in corso di pagamento, raggiungendo la somma di € 22.196,87, ne consegue che per tale voce di danno, pertanto, non era possibile procedere alla liquidazione di un debito ulteriore per detto titolo, essendosi formato un giudicato sul punto, in ossequio all'orientamento di quella giurisprudenza che ricollega il limite al potere/dovere del giudice contabile di pronunciarsi sulla domanda (Corte dei conti, Sez. Basilicata, n. 49 del 3.03.2005; Sez. Lazio, n. 2876 del 23.10.02; idem, n. 3945 del 5.11.01; idem, n. 24 del 17.01.06).

Peraltro, anche qualora si ritenesse (come pure altra giurisprudenza di questa Corte ha affermato, v. ad es. Sezione prima di appello, n. 74/2004) che la quantificazione del danno risarcibile operata dal giudice ordinario non vincoli la Corte dei conti, stante l'autonomia del processo contabile rispetto a quello civile di danno, *“la Sezione reputa che, in concreto, la liquidazione operata in sede penale sia stata congrua e corrispondente al danno subito dall'amministrazione”*.

Intimamente connessa con il danno all'immagine, la Procura erariale contestava anche l'importo di € 10.928,00, specificando che con riferimento a tale ultima posta di danno, la giurisprudenza oscilla, nell'accertarne la qualificazione, fra il danno da disservizio e il costo di ripristino della reputazione pregiudicata dalla condotta infedele del funzionario dr. Monopoli Francesco.

A tal riguardo, rimanendo immutati *petitum e causa petendi*, il Collegio di prime cure ha riqualificato tale voce come *danno da disservizio*.

La giurisprudenza individua figure tipiche di danno da disservizio, nel:

- danno da mancata resa del servizio;
- danno da disservizio in senso stretto, che si verifica quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali (Sez. II n. 43 del 2020, n. 293 del 2019 e n. 247 del 2016; Sez. III 159 del 2020);
- disservizio da riduzione d'efficienza (Sez. I sent. n. 523 del 2012 e 532 del 2008);
- danno per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità, del servizio, legati a verifiche e controlli straordinari per l'accertamento dell'illecito erariale (Sez. II n. 8 del 2017).

Pertanto, il Collegio di primo grado, ha quantificato e addebitato a Monopoli Francesco tale voce di danno (*da disservizio*) per l'importo di € 10.928,00 pari alle spese sostenute sia per l'indagine amministrativa che per il ripristino della regolare funzionalità amministrativa, sulla base della nota prot. 280/Ris del 4.12.2013 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli in cui sono compendiate i costi sostenuti dalla predetta amministrazione.

8.4 Esito del giudizio contabile di primo grado.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia con sentenza n.109/2021, in parziale accoglimento della richiesta di parte attrice (€ 84.124,13 danno rideterminato nell'udienza del 3.2.2021 del giudizio di primo grado) ha condannato il Monopoli Francesco al pagamento della somma complessiva di € 34.923,00, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre accessori calcolati in dispositivo di cui:

a) € 23.995,00, pari alla differenza versata dai trasgressori a titolo di sanzione ridotta definita in via agevolata e la somma che avrebbero dovuto versare in base al valore effettivo degli autoveicoli

b) € 10.928,00 per danno da disservizio.

9. Atto di appello del 6.10.2021 della Procura per la Lombardia.

Con atto di appello del 6.10.2021 la Procura regionale per la Lombardia impugnava la sentenza n.109/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia depositata il 1/4/2021, corredato dei medesimi documenti già versati nel giudizio di primo grado:

- 1) prima denuncia da parte della Guardia di Finanza di Gaggiolo (VA);
- 2) comunicazione di notizia di reato n. 1258/11384 del 19/02/2009;
- 3) comunicazione di notizia di reato n. 1826/11384 del 14/03/2009;
- 4) comunicazione di notizia di reato n. 2906/11384 del 29/04/2009;
- 5) richiesta di rinvio a giudizio a carico del sig. Monopoli Francesco;
- 6) sentenza n. 219/2013 del Tribunale di Varese;
- 7) sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 408 del 20/01/2014;
- 8) sentenza della Corte di cassazione n. 33216/2015 (ricorso inammissibile);
- 9) accertamenti patrimoniali da parte della Guardia di Finanza di Milano;
- 10) nota del 20.11.2013, nota del 4.12.2013, nota del 17.07.2014 dell'Agenzia delle Dogane di Milano (comunicazioni);
- 11) atto di ingiunzione prot. 46077 R.U. del 9/12/2013 di € 20.000,00 (a titolo di provvisoria e € 2.000,00 per spese di notifica);
- 12) atti del fascicolo del sequestro conservativo (decreto presidenziale, notifica ed esecuzione del sequestro, nota di trascrizione, udienza camerale, memoria difensiva ed allegati, ordinanza del giudice);
- 13) comparsa di conclusione e risposta nel giudizio di primo grado.

9.1 I motivi di appello della Procura per la regione Lombardia.

La Procura regionale per la Lombardia con atto di appello del 6.10.2021 impugnava la richiamata sentenza n.109/2021 per i seguenti motivi:

- 1) errore di diritto per falsa applicazione di norme giuridiche, motivazione erronea e contraddittoria. omesso accertamento del mancato riversamento dei dazi doganali (artt. 651 c.p.p. 34, 56, 77, 78, 79, 82, 83, 295 e 295 bis testo unico leggi doganali, 95 c.g.c).**

Il convincimento dei primi giudici in ordine alla pretesa carenza di automatismo fra dazione illecita di denaro al pubblico ufficiale infedele e omessa entrata erariale è il portato di una motivazione erronea e contraddittoria fra le premesse e la conclusione.

La stessa non è rispettosa delle emergenze documentali in atti e della rielaborazione del substrato probatorio e, comunque, non ossequiosa dell'accertamento incontrovertibile discendente dal giudicato penale di condanna, il quale esplica gli effetti preclusivi circa la prova della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell'imputato. La condotta dell'imputato, come dal capo d'imputazione penale (recepito dal GUP, poi riformulato nella ipotesi dell'art. 319 quater c.p. di successiva introduzione) ha prodotto il danno evento della distrazione di somme destinate all'erario:

- non solo a titolo di sanzione amministrativa (omessa o illecitamente mitigata) e di sanzione penale nei casi di contrabbando doganale;
- ma anche per i dazi doganali non riversati.

Anziché curare la riscossione dei dazi doganali evasi e delle sanzioni correlate alla violazione delle norme sulle importazioni di veicoli nel territorio dello Stato, il Monopoli Francesco ha curato il proprio interesse acquisendo direttamente somme destinate a definire il procedimento sanzionatorio, ridotto a mero scambio d'interessi privati.

Gli importi differenziali derivanti dal mancato riversamento a titolo di dazio doganale sono stati quantificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed attentamente vagliati dal Pubblico Ministero in sede di citazione.

E' contraddittorio ritenere che l'azione del Monopoli Francesco, nell'intascare le somme per il suo intervento illecito, non abbia condotto ad una dimezzata entrata erariale, nella quale dovevano confluire i dazi e le sanzioni amministrative, poich  se il funzionario infedele non avesse posto in essere l'azione criminosa, i privati contravventori avrebbero dovuto riversare integralmente i dazi doganali evasi e pagare le sanzioni maggiorate, oltre che subire la confisca del veicolo qualora il valore del medesimo fosse stato stimato sopra la soglia rilevante per la configurazione del delitto di contrabbando doganale.

Il riferimento alla motivazione del giudice penale (pagg. 15 e 16),   conforme alla pretesa attorea poich  valorizza il prezzo della consulenza del dipendente infedele per addomesticare le verifiche doganali.

La motivazione dell'impugnata pronuncia non tiene conto dell'analitica motivazione in ordine all'accertamento della condotta distrattiva e deviante del Monopoli Francesco nei n. 26 episodi accertati (sentenza emessa dal GUP di Varese n.219/2013), in ognuno dei quali l'imputato formava dichiarazioni doganali false per ridurre i dazi e, di conseguenza le sanzioni, o per evitare la soglia di valore del reato di contrabbando doganale, intascando somme in contanti senza mai rilasciare ricevuta di incasso.

2) omessa valutazione dell'efficacia extra penale della sentenza di condanna. effetto preclusivo del giudicato penale sul fatto di reato e sulle modalit  della condotta. vizio di ultra-petizione. violazione del principio di non contestazione. omessa valutazione di prove documentali (artt. 651 c.p.p., 112 e 115 c.p.c. 95 c.g.c.).

Il Monopoli è stato condannato con sentenza passata in giudicato per condotte sulle quali, in virtù dell'efficacia extra penale del giudicato di condanna, neanche la difesa del convenuto ha eccepito alcunché, limitandosi solo a contestare il difetto di quantificazione degli importi sottratti all'erario, ma non la sussistenza del mancato riversamento.

In sede di requisitoria, il Pubblico Ministero ha prodotto memorie assunte a verbale del 3 febbraio 2021, nella quale si replicava puntualmente alle difese del convenuto esclusivamente in tema di quantificazione del danno da tangente.

Il Collegio di prime cure ha, altresì, omesso di valutare compiutamente le prove documentali offerte dal Requirente, riportate in modo analitico nell'atto di citazione, che si riproduce in sintesi nella parte correlata ai due capi sottoposti a doglianza:

- *“a seguito di iniziale informativa su possibili ipotesi di danno erariale, trasmessa dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Gaggiolo (VA), in data 26 aprile 2011, n. di prot. 28846/11, sono emerse a carico del dott. MONOPOLI Francesco, nato a Ostuni, il 3 febbraio 1962, residente in Cesate (MI), via dei Mille, n.23/C, funzionario direttivo Area III/F4, in servizio presso l'Agenzia delle Dogane di Varese, una serie di condotte penalmente rilevanti a carattere gravemente concussivo, scaturite dalla denuncia sporta in data 17.2.2009 a cura di Cagnazzo Cristian e Vassalli Vitale, che ha permesso, dopo articolate indagini di polizia giudiziaria, che il predetto pretendeva dai proprietari o dai possessori di veicoli immatricolati in Svizzera e trasferiti in Italia in violazione delle leggi*

doganali (in particolare dell'art. 295 bis TULD) il pagamento di somme parzialmente non dovute e comunque non riversate all'amministrazione doganale di appartenenza (all.1).

- *L'omesso pagamento di dazio doganale per importazione di auto da Paesi extra unionali (10%) e dell'evasione di Iva (20%) produceva all'epoca dei fatti l'irrogazione della sanzione amministrativa se il veicolo sottoposto a sequestro non avesse superato il valore di € 13.323,20, in caso di superamento di detta soglia, l'importazione diveniva condotta penalmente illecita (CNR per concussione e frode doganale all. 2,3 e 4).*

Gli episodi accertati in sede penale sono nati 31 e sono indicati specificamente nel capo d'imputazione contenuto nella sentenza emessa dal GUP di Varese all'esito del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato (sentenza n.219/2013 depositata il 15 aprile 2013, all.5).

Le condotte penalmente rilevanti sono state ben descritte dal giudice penale nella citata pronuncia (pagg. 1-11).

Dalle sommarie informazioni testimoniali rese dalle persone offese e dai proprietari o rappresentanti dei veicoli sequestrati, è emerso il modus operandi del funzionario infedele, il quale aveva instaurato una vera e propria prassi delittuosa rappresentando agli interessati la necessità o l'opportunità di pagare somme in contanti a titolo di sanzione amministrativa per il più celere dissequestro del veicolo.

Circa il **danno da tangente**, l'ammontare dell'*utilitas* percepita, non è stata quantificata dal giudice penale, il quale si è limitato a concedere una provvisoria per il danno all'immagine, pur indicando il criterio per

addivenire alla determinazione in concreto, ovvero l'importo è dato dalla differenza fra quanto ricevuto dal funzionario infedele dai privati trasgressori e la minor somma riversata nelle casse doganali, per ciascuno dei n. 31 episodi contestati in sede penale.

Il risultato differenziale di tali importi conduce al totale di € **51.398,00** e non alla maggior somma pari a 57.238,00 indicata nel capo di imputazione contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio n.1016/2009 del 13.4.2011.

Inoltre, per quel che concerne i minori introiti erariali, determinati dalla differenza fra quanto i singoli trasgressori avrebbero dovuto pagare per l'illegittima importazione di veicoli esteri nel territorio dello Stato e quanto hanno in concreto versato, dall'esame del prospetto riepilogativo allegato dall'Agenzia delle Dogane, a corredo della comunicazione di danno erariale trasmessa in data 18 luglio 2014 (*file excel composto da 48 posizioni su 74 pratiche verificate nei confronti dell'operato del funzionario infedele*), si osserva che tale tabella non riproduce tutti gli episodi di sequestro veicolare indicati nel capo d'imputazione, ove risultano solo n. 31 episodi.

In carenza della distinzione per targa degli autoveicoli indicati nella tabella, la Procura erariale, dopo attento esame, ne ha riscontrati solo n.26, coincidenti per modello e km percorsi con le contestazioni penali, con l'aggiunta di 2 ulteriori veicoli per i quali il giudice penale ha disposto l'invio degli atti alla Procura penale (Mini Cooper sequestrata a Speltra Gianluca il 12.11.2008 e Suzuki Gran Vitara, sequestrata a Berlingeri Luciana il 7.4.2008, (*all. 9 comunic. AGDD del 4.12.2013*)”.

9.2 Sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile.

Inoltre, la Procura erariale rimarca che, nel caso di specie il funzionario ha agito con dolo diretto, occultando le proprie condotte criminose, disvelate solo a seguito di indagini di polizia giudiziaria; ha inoltre conseguito un illecito e doloso arricchimento e si è spogliato dei beni immobili acquisiti per diritto successorio.

La qualifica del Monopoli non era più quella di “*Ricevitore Capo*”, bensì di “*Capo Area Contenzioso*”, pur se, nonostante la diversa suddivisione interna dell'Ufficio doganale, il Monopoli avesse continuato a gestire ed incassare personalmente il denaro introitato a titolo di sanzioni, assumendo, di fatto, il ruolo di agente contabile.

Nella descritta fattispecie di danno, pur limitata all'oggetto del gravame, le condotte si connotano per:

- 1) abuso del rapporto di rapporto di servizio per cui si è verificato il comportamento pregiudizievole a danno dell'amministrazione;
- 2) sussistenza del nesso di causalità tra il danno patrimoniale e il comportamento doloso posto in essere;
- 3) ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo diretto e intenzionale in patente violazione degli obblighi di servizio.

Circa il titolo di danno per cui la Procura per la regione Lombardia interpone appello, nel gravame in esame Parte attrice insiste per:

- *la contestazione del c.d. danno da tangente nella sua fattuale configurazione quale utilità sviata dal fisiologico esito del procedimento amministrativo sanzionatorio non azionato nei*

confronti dei privati trasgressori, pari all'ammontare dell'utilità ricevuta per come meglio accertato rispetto al giudice penale, in frode:

- *dei diritti doganali percepiti e non esatti (dazi);*
- *e dell'omesso riversamento delle sanzioni per contrabbando doganale, anche con riferimento a fattispecie di svincolo del sequestro del veicolo a favore dei trasgressori senza che l'amministrazione delle Dogane abbia percepito alcun versamento a titolo di sanzione amministrativa, per un ammontare pari ad € 51.398,00;*
- *lo stesso ammontare deve essere incrementato di rivalutazione dal 12.11.2009 (data dell'ultima contestazione penale), interessi sino all'integrale soddisfo e spese di giudizio.*

10. Le richieste della Procura per la Lombardia nell'atto di appello.

Pertanto, la Procura territoriale per la regione Lombardia chiede alla Sezione giurisdizionale centrale d' appello, previo accoglimento dei motivi di appello e in riforma della sentenza impugnata n.109/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia di:

- *“affermare la sussistenza della responsabilità da parte dell'appellato dr. Monopoli Francesco;*
- *condannare il dr. Monopoli Francesco al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato alla somma pari ad € 51.398,00, per mancato riversamento di somme dovute all'amministrazione di appartenenza, addebitabili a titolo di dolo e di occultamento doloso, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio, come sopra descritto”.*

11. Memoria di costituzione in giudizio per il Monopoli Francesco.

Si costituiva in giudizio il Monopoli Francesco con memoria di costituzione del 25.9.24 del suo legale avv. Luca Oronzo Francesco Marzio.

In tale memoria la difesa dell'appellato Francesco Monopoli, dopo una ricostruzione storica della vicenda in esame, evidenziava quanto segue:

a) la Corte territoriale ha riconosciuto il residuo danno patrimoniale effettivamente subito dall'Agenzia in € **23.995,00**, pari alla supposta differenza versata dai trasgressori a titolo di sanzione ridotta definita in via agevolata e la somma che avrebbero dovuto versare in base al valore effettivo degli autoveicoli, come corretto rispetto a quanto riepilogato nella nota Agenzia Dogane di Varese n.11472 del 2.12.2013.

Nonostante nel giudizio a quo sia stato contestato il criterio di calcolo, la Corte territoriale ha precisato che;

“l'unico modo di valutare correttamente un autoveicolo usato, è proprio quello di rifarsi alle valutazioni riportate nelle riviste specializzate, le quali forniscono valori medi che tengono conto dell'usura normale di un autoveicolo e che costituiscono l'unico strumento utile al fine di elaborare, con un sufficiente grado di attendibilità, una valutazione media di un mezzo automobilistico.”.

Nelle comunicazioni rese dal MEF recanti ad oggetto Conto giudiziale mod. X9 e X36 Dogana di Varese” per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 era stato affermato: *“dai controlli effettuati non sono emerse discordanze contabili con le scritture di quest'ufficio”* e sono

stati trasmessi i relativi conti giudiziali muniti del visto di concordanza contabile.

In secondo luogo, gli accertamenti di frontiera, ovvero i verbali di denuncia e sequestro, che pervenivano al dott. Monopoli, riguardavano esclusivamente – e non poteva essere diversamente – quelli di carattere esclusivamente amministrativo, privi di rilevanza penale perché l'importo dell'IVA presuntivamente dovuta in base alla contestazione era inferiore ad € 4.000,00;

b) ad avviso della difesa del dr. Monopoli Francesco è impossibile stabilire in maniera certa, oggi per allora, quale fosse il reale valore di ciascun veicolo e in realtà difetta persino la prova certa che la P.A. avrebbe effettivamente incassato tali sanzioni, sia per la possibilità di eventuali ricorsi da parte del sanzionato, sia per l'esigibilità stessa nei confronti del singolo automobilista.

L'Agenzia delle dogane, duplicando o pretendendo voci di danno in parte non dovute, e in parte arbitrariamente determinate, aveva intimato al Monopoli di pagare la stratosferica cifra di € 136.279,07.

Il ragionevole danno patrimoniale (in disparte, per un momento, il danno all'immagine) è stato probabilmente già risarcito dal Monopoli, mediante l'estinzione della cartella azionata dall'Agenzia;

c) la Procura territoriale continua a ritenere che la Corte abbia “*inopinatamente*” rigettato la domanda qualificata come “*danno patrimoniale da tangente*” protesa ad ottenere la condanna in favore dell'Ente di restituzione delle somme percepite dal prevenuto in

danno degli automobilisti, al fine di sveltire le pratiche di restituzione dei veicoli, con ciò sostituendosi, quindi, ai reali danneggiati e pretendendo così materialmente di sostituirsi al funzionario infedele nella apprensione dell'indebito arricchimento. Ad avviso della difesa del Monopoli Francesco, la tesi è manifestamente infondata, giacché, come rilevato dal giudice a quo, tali somme non si traducono automaticamente in un danno per la P.A., occorrendo che tale danno effettivamente si riversi su di essa, con un effetto compensativo rispetto al patrimonio del soggetto privato;

d) nella sua critica (pagg. 7-8 dell'atto di appello) *“la Procura territoriale pretende ancora una volta di duplicare una voce di danno, quello patrimoniale da minore introito, che nella sentenza impugnata è stato già compiutamente qualificato e quantificato in melius nei confronti della P.A.”*, attribuendo valore probatorio ad elementi che varrebbero esclusivamente ai fini di una valutazione equitativa, nella quale andrebbero considerate tutte le circostanze, non escluse il volontario adempimento da parte del prevenuto e le effettive prospettive di incasso dell'Agenzia a fronte di potenziali ricorsi, come pure testimoniato dalla nota dell'Ufficio Doganale di Como del 19/9/2008.

È evidente che lo stesso controllo effettuato *a posteriori* dall'Agenzia (confronto con quotazioni Quattroruote o simili) veniva effettuato alla frontiera per giudicare il caso come penale o amministrativo;

e) secondo la prospettazione dei fatti così come emersi in sede penale,

“unico soggetto danneggiato” non è affatto l’Agenzia delle dogane

come pretende l’appellante, ma sono soggetti danneggiati ed anche

quegli automobilisti che hanno versato somme maggiorate di cui

l’Agenzia pretende la ripetizione come se fossero effettivamente

dovute, ingenerando volutamente una confusione argomentativa allo

scopo di lucrare una vittoria giudiziaria, nonostante la cristallina

chiarezza della sentenza gravata.

L’unica prova fornita dall’Agenzia, seppure con le forti limitazioni di

cui innanzi, è quella relativa alla diversa quantificazione, in relazione

a valori medi puramente indicativi;

f) ad avviso della difesa del Monopoli Francesco l’appellante deduce

l’imputazione in sede penale, *“denunciando la Corte territoriale di*

aver illegittimamente disatteso tali risultanze, seppure

contraddittoriamente, dal momento che l’imputazione de qua fa

riferimento a indebite maggiorazioni ai danni degli automobilisti, a

fronte di inferiori versamenti nelle casse della dogana (le imposte e

sanzioni dovute in base all’accertamento), contraddicendo il

principio di autonomia del processo contabile (Sez. I appello, n.

74/2004)”.

Attraverso un discorso articolato, quanto contraddittorio, l’appellante

perviene ad una duplicazione del danno, con la mera teoria ipotetica, di

un indimostrato danno ulteriore, che fa confluire nella categoria unitaria

di *“danno da tangente”*, trascurando che le vittime delle indebite

maggiorazioni sono stati i sanzionati e non certo l’Agenzia delle dogane.

11.1 Richieste del legale del Monopoli Francesco.

Il difensore dell'appellato Monopoli Francesco chiede a questa Sezione d'appello *“il rigetto dell'appello con il riconoscimento delle spese di questo grado come per legge, con distrazione delle stesse in favore del medesimo che si dichiara procuratore antistatario”*.

12. All'udienza del 16.10.24 la Procura Generale ha chiesto l'accoglimento dell'appello della Procura erariale per la Lombardia, mentre il difensore dell'appellato il rigetto dell'appello con il riconoscimento delle spese di questo grado, con distrazione delle stesse in favore del medesimo che si dichiara procuratore antistatario.

DIRITTO

L'appello è fondato e va accolto come in motivazione.

1. Il gravame presentato dalla Procura erariale per la regione Lombardia è limitato al primo elemento della posta di danno da tangente di € **51.398,00**, richiesto nell'atto di citazione di parte attrice, ma non riconosciuto ed addebitato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia con sentenza 109/2021 depositata il 1° aprile 2021.

Tale danno erariale è pari all'ammontare dell'utilità ricevute dai privati dal Monopoli Francesco per come accertato dal giudice penale con sentenze passate in giudicato, con riferimento a n.14 fattispecie di svincolo del sequestro del veicolo a favore dei trasgressori senza che l'amministrazione delle Dogane e dei Monopoli abbia percepito alcun versamento a titolo di dazi doganali evasi e di sanzione amministrativa maggiorata (atto di appello, pag. 1).

2. Ricostruzione del quadro normativo in materia di illecita importazione di veicoli in Italia.

La legge n. 1163 del 27.10.1957, ratificante la Convenzione Internazionale di New York del 04.06.1954, successivamente integrata dalla convenzione di Istanbul del 26.06.1990, ratificata dalla Legge 26.10.1995, n. 479, non consente che un cittadino, anagraficamente residente ed effettivamente domiciliato in Italia, possa circolare nello Stato con automezzo immatricolato in un paese extracomunitario, senza essere provvisto di un'apposita e specifica autorizzazione dell'Autorità Doganale.

In mancanza di tale autorizzazione tale comportamento integra la violazione prevista e punita dagli artt. 216 e 292 del T.U.L.D. e dall'art. 70 del D.P.R. nr. 633 del 26.10.1972.

In particolare, l'art. 216 del T.U.L.D. prevede che:

“Il Ministro per le Finanze può stabilire che per l'importazione temporanea dei veicoli stradali di cui alla Convenzione di New York, giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27.10.1957, nr. 1163 nonché degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alla Convenzione di Ginevra 18.05.1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la Legge 03.11.1961, nr. 1553, si prescinda dall'emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzia.

I mezzi di trasporto ammessi alle facilitazioni di cui al precedente comma conservano la condizione di merce estera in temporanea importazione e possono essere nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria della legislazione italiana; per il loro uso nel territorio dello

Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nelle convezioni citate nel predetto comma resta ferma l'applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbandoomissis.

La sanzione prevista dall'art. 292 del T.U.L.D., prevede per chi sottrae merce, in questo caso l'autovettura, al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

L'autovettura viene sottoposta a sequestro ai sensi dell'art. 301 del T.U.L.D. in cui si prevede che:“*Nei casi contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.*”

Il trasgressore viene informato, con apposito atto che, qualora i diritti doganali evasi non superino il limite massimo di € 3.999,96 verrà applicata, per effetto della depenalizzazione disposta dal D.lgs. 30.12.1999, nr. 507, art. 25, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 295/bis del T.U.L.D.

In tal caso il Capo area del contenzioso presso la Dogana provvede ad inviare al trasgressore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito "ATTO DI CONTESTAZIONE" recante le modalità ed i tempi di definizione per la c.d. "*Definizione in via amministrativa dell'illecito.*

Qualora i diritti doganali evasi dovessero superare l'importo di € 3.999,96, il Capo Area del Contenzioso presso la Dogana, provvede, a norma dell'art. 334 del T.U.L.D., ad invitare il contribuente ad estinguere in via amministrativa il reato, altrimenti si procede alla segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

Per la determinazione dei diritti evasi si tiene conto del disposto dell'art. 295/bis che prevede la sanzione pecuniaria da due a dieci volte i diritti evasi calcolati sulla base imponibile derivata dal valore commerciale dell'auto pari al dazio del 10%. in quanto bene proveniente da paesi con comunitari e l'iva calcolata con aliquota al 20% (all'epoca vigente).

La norma fiscale stabilisce la possibilità di definire l'obbligazione in via agevolata mediante il pagamento, entro gg. 60 dalla notifica dell'atto di contestazione formale della sanzione, della somma di un quarto della sanzione irrogata.

Infine, la pregiudiziale della confisca viene superata dall'applicazione dell'art. 20 della Legge 689/81 che esclude il sequestro e la confisca se le cose oggetto dell'illecito non appartengono all'autore stesso.

3. Il *modus operandi* del Monopoli Francesco.

Come risulta dalle notizie di reato depositate dalla Procura erariale ed in particolare dalla comunicazione di notizia di reato a carico del Monopoli Francesco n.1867/11384 sched. del 14.03.2009 della Guardia di Finanza, compagnia di Gaggiolo:

- *“è stato accertato che il Capo Area Contenzioso della Dogana di Varese ex Ricevitore Capo. Dott. MONOPOLI Francesco, nell'ambito delle sue funzioni ha preteso, attraverso minacce e intimidazioni, il pagamento di una determinata somma di denaro, al fine di accelerare la definizione delle pratiche e, soprattutto, procedere alla materiale restituzione dell'auto in tempi brevi.*
- *Quanto sopra è emerso chiaramente dalle dichiarazioni rese da testimoni e raccolte in appositi atti.*

• Il Dott. MONOPOLI Francesco, come documentato nella presente comunicazione di reato, ha utilizzato vari stratagemmi per ottenere illecitamente del denaro, in misura superiore a quello dovuto per la definizione della pratica.

In particolare:

- ha notificato atti di contestazione di violazione alle Leggi doganali non riportando la facoltà di pagare in misura ridotta di un quarto la sanzione irrogata se effettuata nei successivi gg. 60 dalla notifica del medesimo atto.

- In questo caso ha preteso il pagamento delle sanzioni in misura intera, mentre ha compilato una ricevuta riportante l'importo in forma ridotta, intascando la differenza;

- ha omesso di rilasciare le ricevute di pagamento che venivano compilate con un importo notevolmente inferiore a quello che i contribuenti avevano versato;

- ha chiesto direttamente importi superiori a quelli dovuti al fine di giustificare inesistenti spese dell'ufficio. In questo caso ha rilasciato al contribuente ricevute di pagamento indicando importi notevolmente inferiori a quelli ricevuti;

- ha preteso tutti i pagamenti in contanti;

- ha omesso di notificare atti di contestazione di violazioni alle Leggi doganali e, per tale motivo, il contribuente non era a conoscenza della somma che avrebbe dovuto pagare.

- Anche in questo caso il Dott. MONOPOLI Francesco ha ottenuto somme superiori al dovuto”.

La Guardia di Finanza con il citato rapporto rappresenta che: *“alcuni contribuenti hanno versato delle sanzioni in misura esatta, allorquando il Dott. MONOPOLI Francesco era assente e le pratiche venivano seguite da altri funzionari. Tutto ciò è ampiamente dimostrato dai documenti e dalle dichiarazioni delle persone che sono state invitate ed hanno collaborato con questo ufficio”*.

4. Sentenza di condanna penale passata in giudicato a carico di Monopoli Francesco.

Come già evidenziato, la Corte d'appello di Milano con sentenza n. 408 del 20 gennaio 2014, visto l'articolo 605 c.p. in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Varese del 09.04.2013, appellata dal Monopoli Francesco:

- *“riduceva la pena inflitta ad anni due e mesi dieci di reclusione;*
- *revocava la pena accessoria dell'estinzione del rapporto lavoro;*
- *condannava l'appellante alla rifusione spese proseguite di rappresentanza e difesa della parte civile costituita liquidate in complessivi € 1.440,00;*
- *con conferma nel resto”*.

Tale sentenza è passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte di cassazione n.33216/2015 del 14 luglio 2015 che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Monopoli Francesco avverso la sentenza n. 408 del 20 gennaio 2014 della Corte d'appello di Milano.

Pertanto, il dr. Monopoli Francesco è stato definitivamente condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 319 quater c.p. poiché:

"... nella sua qualità di funzionario dell 'Agenzia delle Dogane di Varese con mansioni di «ricevitore capo» con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in occasione dell'esame delle pratiche relative alle autovetture immatricolate in Stato estero e sequestrate in sede amministrativa perché introdotte in Italia in violazione della L. 1163/57, ratificante la Convenzione Internazionale di New York del 4/6/54, abusando di detta qualità e funzione induceva i proprietari delle autovetture a promettere e a dare somme di denaro non dovute ".

Inoltre, nei motivi della decisione (sentenza n. 408 del 20 gennaio 2014 della Corte di Appello di Milano) si legge:

- all'odierna udienza l'imputato ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee, ed **ha quindi sostanzialmente ammesso la propria responsabilità**, affermando di essere pentito per quanto accaduto, aggiungendo che sta cercando di ottemperare a quanto stabilito in sentenza in ordine ai profili risarcitori, ma di non essere attualmente nelle condizioni di adempiere in quanto privo di fonti di reddito.*
- Il difensore ha quindi dichiarato di rinunciare ai motivi d'appello inerenti al merito, insistendo sulle richieste in punto di trattamento sanzionatorio e di statuizioni civili. Il P.G., preso atto delle dichiarazioni dell'imputato, ha chiesto che una riduzione della pena irrogata in aumento a titolo di continuazione, quantificando la pena finale in anni due e mesi dieci di reclusione.*
- Ritiene la Corte che, alla luce delle odierne dichiarazioni spontanee, l'imputato sia meritevole di un più favorevole trattamento sanzionatorio. conformemente alle richieste formulate dal P.G.*

- *Per contro, tenuto conto del numero degli episodi, della loro reiterazione "seriale" e degli importi elencati nell'imputazione, non si ravvisano serie ragioni per modificare quanto statuito dal primo giudice in ordine alla misura della provvisionale assegnata alla costituita parte civile.*
- *da queste premesse discende la condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese di giudizio e alla rifusione delle spese di prosecuita rappresentanza e difesa della costituita parte civile che si stima equo liquidare in complessivi € 1440,00.*

5. La responsabilità ammessa e confessata dal Monopoli Francesco.

Invero, alla luce della sentenza n. 408 del 20 gennaio 2014 della Corte di Appello di Milano con l'ammissione di responsabilità del Monopoli Francesco e rinuncia ai motivi di appello del difensore dello stesso Monopoli Francesco risulta definitivamente accertato che:

- ❖ *il Monopoli, nel periodo dal 16.10.2007 al 11.02.2009, in n. 31 occasioni, prospettava ai proprietari e ai loro rappresentanti, che richiedevano il dissequestro dell'autovettura, la possibilità che dopo il pagamento della sanzione, prima della effettiva restituzione dell'autoveicolo, trascorresse un tempo imprecisato, anche di più mesi, ponendo l'alternativa di versargli una determinata somma, in contanti e senza ricevuta, ed ottenere così l'auto al massimo entro qualche giorno;*
- ❖ *il Monopoli induceva i soggetti indicati in sentenza a consegnargli una somma di denaro, per la quale non rilasciava ricevuta, ed a fronte della quale versava nelle casse della Dogana un importo inferiore che*

registrava in contabilità, per un totale di somme indebitamente ricevute, non versate, e di cui illecitamente si appropriava, pari a € 57.238,00 (poi ridotti dalla Procura erariale a € **51.398,00** (udienza del 3.2.2021 di primo grado giudice contabile e atto di appello del 6.10.2021);

❖ il Monopoli, nel richiedere agli utenti le somme di denaro qualificandole formalmente quali sanzioni amministrative, adombrava agli interlocutori la sostanziale irritualità di applicazione delle sanzioni, generalmente spacciando tale irritualità quale favore per il trasgressore e ponendo il pagamento in relazione alla possibilità di ottenere in tempi più rapidi la restituzione del mezzo;

❖ il dipendente, in altri casi, ha accompagnato le false indicazioni agli utenti sulla necessità di pagamento della sanzione amministrativa per ottenere il dissequestro del mezzo con vere e proprie minacce di confisca dello stesso, ovvero di future condanne al pagamento di somme molto superiori o di conseguenze penali o di ritardare l'evasione della pratica o ancora di possibili ostacoli burocratici ai passaggi di altri mezzi della stessa società ai valichi di frontiera;

❖ il predetto dipendente, nella generalità dei casi, non rilasciava ai trasgressori gli atti di contestazione della violazione doganale o ne rilasciava una copia non contenente l'avvertimento di pagare in misura ridotta entro 60 giorni e non rilasciava le ricevute dei pagamenti effettuati dai trasgressori, perché le emetteva in un secondo tempo, dopo aver versato nella cassa somme inferiori a quelle riscosse appropriandosi della differenza.

Pertanto, le richiamate sentenze penali di primo e secondo grado hanno ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali in quanto, oltre alla loro numerosità, provenivano anche da persone di nazionalità svizzera, quindi sicuramente meno timorose dell'autorità di P.G. italiana o meno inclini a compiacerla, o sono state rese da persone senza alcun interesse personale, in quanto meri dipendenti dei soggetti proprietari dei veicoli e che sono coerenti con i riscontri documentali effettuati dalla Guardia di Finanza.

Inoltre, all'udienza del 20.01.2014 dinanzi alla Corte d' Appello di Milano il Monopoli Francesco, nel rendere dichiarazioni spontanee, *“ha sostanzialmente ammesso la propria responsabilità, affermando di essere pentito per quanto accaduto... ”*. Inoltre, i motivi di appello inerenti al merito - poi sostanzialmente ripetuti nel presente giudizio - sono stati espressamente oggetto di rinuncia da parte del difensore nell'ambito dell'udienza del 20.01.2014 presso la Corte di Appello di Milano. Invero, la rinuncia ai motivi d'appello e l'ammissione di responsabilità del Monopoli in sede penale di fatto confermano che, per il dipendente stesso, il fatto penalmente rilevante è stato in ogni caso commesso; sul fatto vi è un accertamento non più opinabile, vista la sua cristallizzazione in una sentenza penale di condanna passata in giudicato.

6. Infondatezza delle eccezioni della difesa dell'appellato Monopoli.

Alla luce delle richiamate sentenze penali e della confessione resa dal Monopoli Francesco all'udienza del 20.01.2014 dinanzi alla Corte d' Appello di Milano, le eccezioni contenute nella memoria difensiva presentate dalla difesa dell'appellato sono infondate.

Invero, il criterio seguito dalla Procura nella determinazione del danno da tangente è stato riconosciuto dal giudice contabile di prime cure e non impugnato dall'appellante.

Infatti, nella sentenza n.109/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia si legge:

“va respinto l’eccezione della difesa, secondo la quale il valore dei veicoli non sarebbe stato calcolato in maniera accurata, poiché non si sarebbe tenuto conto dell’effettivo stato di usura dei veicoli stessi, avendone l’amministrazione determinato il valore sulla base delle riviste di settore e, pertanto, secondo la difesa, la stima su cui si basa il danno non sarebbe stata attendibile. A tal riguardo, appare scontata la considerazione che l’unico modo di valutare correttamente un autoveicolo usato, è proprio quello di rifarsi alle valutazioni riportate nelle riviste specializzate, le quali forniscono valori medi che tengono conto dell’usura normale di un autoveicolo e che costituiscono l’unico strumento utile al fine di elaborare, con un sufficiente grado di attendibilità, una valutazione media di un mezzo automobilistico.

Circa il prospetto riepilogativo allegato dall’Agenzia delle Dogane a corredo della comunicazione di danno erariale trasmessa in data 18 luglio 2014 (*file excel composto da 48 posizioni su 74 pratiche verificate nei confronti dell’operato del funzionario infedele*), lo stesso non è stato contestato con un apposito atto di appello del Monopoli Francesco.

Inoltre, va respinto l’assunto della difesa del Monopoli per cui le somme versate dai privati a detto funzionario avrebbero arrecato solo un danno ai privati e non anche all’amministrazione finanziaria.

Il reiterato comportamento del Monopoli Francesco, palesemente ed univocamente contrario al principio di legalità, alle regole di diligenza, alla fedeltà, all' imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa, **è stato finalizzato al perseguimento di un interesse illecito proprio**, posto in essere abusando della propria qualità di pubblico ufficiale, in evidente conflitto con l'interesse istituzionale demandato alla cura del funzionario doganale.

Anziché curare la riscossione dei dazi doganali evasi e delle sanzioni correlate alla violazione delle norme sulle importazioni di veicoli nel territorio dello Stato, il **Monopoli Francesco ha curato il proprio personale interesse** acquisendo in contanti direttamente somme destinate a definire il procedimento sanzionatorio, pur artificiosamente ridotto a mero scambio d'interessi privati.

Pertanto, il Collegio concorda con la Procura erariale laddove afferma che:

“è del tutto contraddittorio ritenere che l'azione del Monopoli Francesco, nell'intascare le somme per il suo intervento illecito, non abbia condotto ad una dimidiata entrata erariale, nella quale dovevano confluire i dazi e le sanzioni amministrative; poiché se il funzionario infedele non avesse posto in essere l'azione criminosa, i privati contravventori avrebbero dovuto riversare integralmente i dazi doganali evasi e pagare le sanzioni maggiorate, oltre che subire la confisca del veicolo qualora il valore del medesimo fosse stato stimato sopra la soglia rilevante per la configurazione del delitto di contrabbando doganale”.

Il comportamento del dipendente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è caratterizzato da una marcata e persistente intenzionalità, in quanto ha posto in essere in numerose condotte illecite in attuazione di un medesimo disegno criminoso nell'arco di un periodo rilevante di tempo.

Le norme violate sono di rilevanza penale e i fatti commessi esprimono il massimo grado di contrarietà all'ordinamento giuridico e di offesa ai beni giuridici tutelati;

La somma sottratta alle casse della Dogana e illecitamente fatta propria dal dipendente è considerevole.

Il dipendente rivestiva la posizione di Capo Area Gestione del Contenzioso che è una figura di particolare rilievo nell'ambito dell'organizzazione degli Uffici delle Dogane.

Il dipendente, in totale dispregio verso gli utenti, abusava della sua qualità e dei suoi poteri per indurli a tenere il comportamento da lui voluto ed inducendoli a versare in contanti somme di danaro per la rapida definizione delle pratiche (dissequestro dei veicoli).

7. Il danno da tangente.

Come da giurisprudenza consolidata, nel c.d. **“danno da tangente”** assume rilevanza non il solo il maggior costo ma anche la minor entrata per la Pubblica Amministrazione.

Diversamente, la tangente non avrebbe ragion d'essere, non giustificandosi in altro modo.

E' esclusa una liberalità tra soggetti, tra cui non vi è alcun rapporto pregresso.

Invero, non può essere giustificata la dazione di somme importanti, quali quelle corrisposte al funzionario Monopoli Francesco da parte dei privati, essendo assolutamente esclusa la causa di liberalità ovvero di una riconoscenza *“per una pretesa consulenza”*.

7.1. La quantizzazione del danno da tangente.

Il calcolo da tangente è stato oggetto di numerose elaborazioni giurisprudenziali che hanno tentato di trovare un valido strumento per liquidarlo.

Considerato che non è agevole pervenire alla quantizzazione del pregiudizio economico patito dalla P.A., il danno viene spesso fatto coincidere con l'importo della tangente (Corte dei conti, Sez. I appello, 20 aprile 1995, n. 62).

Del resto, la giurisprudenza contabile ha statuito che l'indebita ricezione di somme da parte del dipendente pubblico può rilevare come danno erariale (sub specie di danno da tangente) solo allorché la stessa si traduca in un maggior costo o in una minore entrata per l'Amministrazione (Sez. Lazio, sentenza n. 56/2021).

Nel caso in esame (tangente primo elemento) si ritiene che la prova sia stata raggiunta, sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza:

- 1) prima denuncia da parte della Guardia di Finanza di Gaggiolo (VA);
- 2) comunicazione di notizia di reato n. 1258/11384 del 19/02/2009;
- 3) comunicazione di notizia di reato n. 1826/11384 del 14/03/2009;
- 4) comunicazione di notizia di reato n. 2906/11384 del 29/04/2009;

degli esiti della richiesta di rinvio a giudizio a carico del sig. Monopoli e sentenza di condanna n. 219/2013 del Tribunale di Varese (GUP);

e sulla base della confessione del Monopoli Francesco che all'udienza del 20.01.2014 davanti alla Corte d' Appello di Milano, nel rendere dichiarazioni spontanee ha *“...sostanzialmente ammesso la propria responsabilità, affermando di essere pentito per quanto accaduto... ”* con contestuale rinuncia ai motivi di appello all'udienza del 20.01.2014 presso la Corte di Appello di Milano.

8. Esito del giudizio.

In considerazione dei richiamati, condivisibili, accertamenti della Guardia di Finanza, della sentenza penale resa dalla Corte di Appello di Milano, n. 408 del 20 gennaio 2014, passata in giudicato, e delle dichiarazioni confessorie del Monopoli Francesco all'udienza penale del 20.01.2014 davanti alla Corte d' Appello di Milano, con le quali, l'attuale appellato: *“ha ...sostanzialmente ammesso la propria responsabilità, affermando di essere pentito per quanto accaduto... e la rinuncia ai motivi di appello inerenti al merito da parte del difensore nell'ambito dell'udienza del 20.01.2014 presso la Corte di Appello di Milano”*, risulta sufficientemente comprovata la responsabilità erariale per il danno contestato al medesimo dalla Procura erariale - ed oggetto dell'atto di appello - di € **51.398,00**.

Pertanto, fermo restando la condanna di cui alla sentenza di primo grado, per i capi non impugnati, va accolto l'appello della Procura per la Lombardia e, per l'effetto, il Monopoli Francesco è condannato al risarcimento del danno di € 51.398,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

9. Regime delle spese.

In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5, il Collegio dispone la condanna del Monopoli Francesco alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE L'APPELLO

della Procura per la regione Lombardia relativo al giudizio n. 59416 contro Monopoli Francesco, come in motivazione e per l'effetto

CONDANNA

Monopoli Francesco al pagamento di € 51.398,00 comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'erario, in € 304,00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.10.2024.

IL PRESIDENTE E ESTENSORE

Tammaro Maiello

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 12/11/2024

Il Dirigente

F.to digitalmente